

DPCM 25 OTTOBRE 2020: svolgimento delle attività economiche, conferme e novità

Ci ritroviamo ad illustrare regole e limitazioni che quest'estate pensavamo di aver scongiurato e che avevamo ipotizzato, così come oggi introdotte con il **nuovo Dpcm del 25 ottobre 2020**, solo come misure estreme e di massimo contenimento.

Il nuovo provvedimento non contiene particolari limitazioni ai movimenti e alle libertà personali, eccezion fatta per l'obbligo di avere sempre con sé la mascherina e di indossarla in tutti i luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private e anche all'aperto, se non si può garantire in modo continuativo la condizione di isolamento da altre persone.

Permangono le note deroghe per chi accusa particolari patologie incompatibili con l'uso della mascherina, per i minori di anni 6 e per chi sta praticando attività sportiva (con riferimento a quest'ultimo punto si vedano le precisazioni del Ministero dell'Interno).

Sono invece previste delle "raccomandazioni" (e come tali hanno mera finalità prudenziale con carattere non prescrittivo – nota Ministero Interno del 16 ottobre) affinché si limitino gli spostamenti per le sole esigenze lavorative, di studio o per situazioni di necessità e non si ricevano amici o altre persone nella propria abitazione privata.

Una novità è invece rappresentata dal generale divieto, vigente dopo le ore 18.00, di consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico.

Per quanto invece riguarda lo **svolgimento delle attività economiche**, iniziamo il nostro schematico riepilogo dal settore maggiormente interessato e via via tutti gli altri:

RISTORAZIONE: la norma riguarda tutte le attività di cui al codice Ateco 56. È ormai noto a tutti come l'apertura di dette attività sia consentita **dalle ore 05.00 e sino le ore 18.00**. In proposito riportiamo, come abbiamo già rilevato nella nostra precedente informativa, il disposto dell'art. 186 r.e. TULPS che così recita: *"Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale"*.

Tuttavia, va altresì segnalato quanto riportato in proposito dalla Nota del Ministero dell'Interno del 16 ottobre nella quale il Capo di Gabinetto, testualmente, riporta *che l'osservanza dell'orario di chiusura non viene meno "qualora si consenta agli avventori un ragionevole, contenuto margine temporale per completare la consumazione"*.

Il numero di persone non conviventi che possono sedersi allo stesso tavolo è ora ridotto a 4.

Resta consentita la possibilità di effettuare vendite per asporto, ma solo fino alla 24.00, e consegne a domicilio (senza limiti di orari, per quest'ultimo caso).

Come in precedenza, nessuna limitazione è invece applicabile agli esercizi di somministrazione nelle autostrade, ospedali e aeroporti.

ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Tali attività possono continuare la loro operatività nel rispetto delle note Linee Guida per la riapertura e delle misure di cui all'Allegato 11).

Si ricorda altresì l'obbligo di esporre le informazioni di prevenzione igienico-sanitarie di cui all'Allegato 19). **NOVITA': anche gli esercizi commerciali dovranno esporre un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno del locale, così come già obbligatorio per i pubblici esercizi.**

In proposito ricordiamo che le "raccomandazioni" di cui all'Allegato 11) riportano, **per locali fino a 40 mq., la possibilità di accesso per una persona alla volta.** Da ultimo rileviamo che, al momento, non è stato disposto alcun obbligo di chiusura domenicale o festiva.

ATTIVITA' DEI SERVIZI ALLA PERSONA

(acconciatori, estetiste, lavanderie)

Attività consentite nel rispetto dei protocolli e delle linee guida già adottate.

PALESTRE, PISCINE E CENTRI BENESSERE

Nonostante il Decreto del Capo Dipartimento per lo Sport del 22 ottobre facesse ben sperare vista l'emanazione del nuovo protocollo per le attività sportive e piscine, il Dpcm dispone la chiusura di dette attività.

DISCOTECHE, SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, ECC.

Attività che continuano a rimanere sospese.

CINEMA E TEATRI

Disposta l'interruzione di tutti gli spettacoli. L'unico servizio "culturale" che rimane garantito è relativo all'apertura al pubblico dei musei.

ATTIVITA' PROFESSIONALI

Nulla cambia rispetto al previgente DPCM. Nello svolgimento delle attività professionali il decreto raccomanda di ricorrere, per quanto possibile, all'utilizzo dello smart-working, all'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e a effettuare costanti operazioni di pulizia e di sanificazione dei locali.

STRUTTURE RICETTIVE

Pur in evidente assenza di flussi turistici, l'attività può continuare a condizione che sia assicurato il rispetto dei protocolli anti-contagio. Ricordiamo che l'attività di ristorazione effettuata nei confronti dei soli ospiti della struttura, può continuare.

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

Attività sospesa.

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E FIERISTICHE

Le manifestazioni pubbliche sono consentite soltanto in forma statica a condizione che si rispettino le norme sul distanziamento sociale. Sono invece vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

AUTOSCUOLE

Sono sempre consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della Motorizzazione e dalle autoscuole, ivi compresi i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e quelli sull'uso del tachigrafo.

CONVEGNI E CONGRESSI

Sono consentiti solo con modalità a distanza e ogni cerimonia pubblica dovrà svolgersi in assenza di pubblico. La modalità a distanza è fortemente raccomandata anche per le riunioni private e di lavoro.

AREE PUBBLICHE DI ASSEMBRAMENTO

Permane la possibilità, per gli Enti Locali di disporre il divieto di accesso in vie o piazze delle città, dopo le ore 21.00, ove più facilmente si possono creare assembramenti. Le nuove disposizioni avranno già efficacia da lunedì 26 ottobre e fino a tutto il prossimo 24 novembre, purché non intervengano nuovi provvedimenti o modifiche.

Giusto per chiarezza, è doveroso ricordare che la potestà legislativa delle Regioni non può derogare alle norme governative se non con un atto deliberato d'intesa con il Ministro della Salute.

Da ultimo vogliamo informare che nei giorni scorsi sono stati effettuati parecchi sopralluoghi da parte delle Forze dell'Ordine. Vi riportiamo di seguito uno stralcio del verbale di accesso ispettivo onde poter verificare il corretto rispetto delle norme più frequentemente controllate:

istituire e formalizzare il Comitato con le figure previste dal Protocollo 24.4.2020;
indicare il numero massimo di persone ammesse nei seguenti locali: _____
affiggere in prossimità di tutti i lavandini le indicazioni sul corretto lavaggio delle mani;
affiggere adeguata segnaletica indicante il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro e
disposizioni previste dal Protocollo 24.4.2020;
se l'attività lavorativa comporta distanze < 1 metro è necessario l'uso delle mascherine o altri dispositivi idonei;
informare tutti i dipendenti e chiunque entri in azienda delle disposizioni delle Autorità (v. Protocollo 24.4.2020);
mettere a disposizione/implementare idonei mezzi detergenti per le mani;
individuare delle procedure per l'ingresso, il transito e l'uscita dei propri dipendenti;
individuare delle procedure per l'ingresso, il transito e l'uscita dei fornitori/autisti e/o altro personale esterno;
individuare/installare un idoneo servizio igienico per fornitori/autisti e/o altro personale esterno oppure, in
alternativa, individuare le seguenti misure organizzative _____
garantire una sanificazione periodica e una pulizia giornaliera dei locali nonché di tastiere/mouse e distributori di
bevande e snack;

Ricordiamo che uno degli aspetti principali che più costantemente viene controllato è l'apposizione di segnaletica e di cartelli di avviso e di richiamo al rispetto delle norme anti-contagio.

Per informazioni

Confesercenti della provincia di Alessandria
Via Cardinal Massaia, 2/A 15121 Alessandria (AL)
Tel: 0131.232623 - Fax: 0131.252195
Email: alservi@confesercenti-al.it